

Allegato 2)



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Loc. Palombare – 62039 Visso (MC)
Tel. 0737/961563, PEC: parcossilillini@emarche.it, www.sibillini.net

Schema di bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna (art. 2, c. 2 del disciplinare allegato alla D.C.D. n. 28 del 15/04/2019)

Approvato con D.D. n. 153 del 19/04/2022

Art. 1 – Oggetto e Finalità

L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; in tal senso, le pratiche agricole tradizionali nel territorio del Parco sono considerate funzionali alla conservazione ed alla tutela degli agroecosistemi quali parti di un mosaico di habitat fondamentali per la diversità biologica e la promozione dell'agricoltura e dell'allevamento sostenibili e delle buone pratiche.

Al fine di tutelare le attività agricole tradizionali, in particolare per i danni arrecati dalla fauna, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini concede un cofinanziamento per la realizzazione di recinzioni così come descritti nell'allegato B) al presente bando quale parte integrante e sostanziale. I recinti sono realizzati per la protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) dai danni da fauna (art. 2, c. 2 del disciplinare approvato con D.C.D. n. 28 del 15/04/2019, di seguito denominato "disciplinare") in modo da sostenere le aziende e le persone del Parco nelle attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica, per un importo complessivo di cofinanziamento di € 15.000,00.

Gli allegati A), B), C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

- 1) Possono presentare domanda i soggetti, di cui ai c.mi 3 e 4 dell'art. 2 del Disciplinare, interessati a mettere in opera sistemi di prevenzione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna su terreni all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito denominato "Parco").
- 2) I soggetti di cui al punto precedente sono pertanto:

- a) le imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso i terreni per cui verranno utilizzati i materiali acquistati devono necessariamente essere inseriti nel relativo fascicolo aziendale elettronico o cartaceo ai sensi del DPR 503/1999, art. 9);
- b) i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso si chiede che i terreni su cui si intende mettere in opera o utilizzare i materiali acquistati non siano condotti da impresa attiva nella produzione agricola primaria, e di essere proprietari e/o conduttori e possedere, pena la nullità della domanda, un valido titolo legale.

Art. 3 – Risorse finanziarie e entità del co-finanziamento

1. Le risorse finanziarie complessivamente a disposizione per il presente avviso ammontano ad € 15.000,00 del bilancio dell'Ente.
2. Il Parco cofinanzia per le recinzioni mobili elettrificate di tipologia a) di cui all'allegato B) al presente bando per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando, fino a un massimo di 1.200,00 euro (IVA esclusa), per una quota massima pari:
 - a) all'80% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
 - b) al 60% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
3. Il Parco cofinanzia per le recinzioni fisse di tipologia b) di cui all'allegato B) al presente bando per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando, fino a un massimo di 2.000,00 euro (IVA esclusa), per una quota massima pari:
 - a) al 60% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
 - c) al 40% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
4. Il contributo così come previsto ai commi precedenti del presente articolo è concesso in regime di "de minimis" degli aiuti di stato e deve pertanto essere rispettato il Reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) 2019/316.

Art. 4 - Beni e costi ammessi al cofinanziamento

1. Sono ammissibili al cofinanziamento solo i beni necessari, di cui all'allegato A) al presente bando, per la realizzazione di recinti destinati alla protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) dai danni arrecati dalla fauna, in terreni situati all'interno del territorio del Parco messi in opera secondo le indicazioni di cui all'allegato B) al presente bando.
2. Sono, altresì, ammissibili al cofinanziamento fino ai massimali di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando, eventuali costi di trasporto e spedizione delle attrezzature entro una percentuale massima del 3,5% del costo complessivo dei beni acquistati.

3. La richiesta di cofinanziamento potrà essere presentata per uno o più dei suddetti beni ammissibili.
4. I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando potranno presentare una sola richiesta di cofinanziamento redatta secondo lo schema di cui all'allegato C).
5. I cofinanziamenti di cui al punto 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando possono essere cumulabili solo in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili e secondo la graduatoria; nella domanda, di cui al modello C) allegato, dovrà pertanto essere espressa la priorità sui tipi di sistemi richiesti, in caso contrario il Parco dà la priorità a richieste di cofinanziamento di cui all'art. 3 punto 2.
6. I cofinanziamenti di cui al punto all'art. 3 del presente bando e all'art. 3 del bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna pubblicato con lo stesso D.D. **153 del 19/04/2022**, sono cumulabili con le priorità di cui al punto 5 che precede, pertanto dovrà esserne espressa una priorità sui tipi di sistemi richiesti e sulla tipologia di coltura da proteggere, in caso contrario il Parco dà la priorità a richieste di cofinanziamento che prevedano recinzioni mobili elettrificate.

Art. 5 – Impegni dei soggetti assegnatari del contributo

1. I soggetti beneficiari a cui viene assegnato il contributo secondo il presente bando si impegnano a proprio carico:
 - a. a curare la messa in opera e la gestione di tutte le attrezzature acquistate per almeno 3 anni, per i recinti di tipologia 1 di cui all'allegato A), e per almeno 15 anni, per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), in terreni situati all'interno del Parco e in particolare, qualora dichiarate in domanda, su colture di pregio di cui all'art. 7 lett. f) del presente bando;
 - b. ad apporre sulle attrezzature l'emblema del Parco (con la seguente indicazione: "realizzata con il contributo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", secondo le modalità, l'indicazione grafica o un cartello fornita dal Parco);
 - c. ad essere in regola con la normativa vigente in materia di norme agrarie ed in particolare per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e del D.P.R. 6 agosto 1993 e D.P.R 357/1997 e smi;
 - d. a consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o ai Carabinieri Forestali, l'accesso agli appezzamenti in cui sono realizzati i sistemi di protezione che hanno beneficiato del contributo di cui al presente bando, per eventuali attività di controllo, verifica e monitoraggio;
 - e. a rispondere diligentemente alle domande e ai questionari posti dai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dai Carabinieri Forestali, allo scopo di valutare l'efficacia delle strutture poste in opera ed al relativo monitoraggio.
2. Il soggetto beneficiario sarà infine responsabile dell'utilizzo delle attrezzature acquistate e sarà, altresì, responsabile per eventuali danni a cose o a persone che dovessero derivare dall'utilizzo dei beni cofinanziati.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di cofinanziamento

1. La domanda di cofinanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C) al presente bando, dovrà pervenire improrogabilmente, pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla procedura di selezione di cui al successivo art. 7, **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 16/06/2022.**
2. Alla domanda deve essere allegato, **pena l'esclusione**, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (qualora l'istanza sia consegnata a mezzo posta come riportato al successivo punto 5 e pertanto non sia firmata digitalmente), il preventivo dei beni da acquistare o le fatture di beni già acquistati, in questo ultimo caso non precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. **Il preventivo dovrà essere datato, timbrato e firmato** dalla ditta che lo ha rilasciato.
3. Il beneficiario non è vincolato, in caso di concessione del cofinanziamento, ad acquistare il bene dalla ditta che ha prodotto il preventivo, fermo restando che, a parità di materiale, il contributo concesso dal Parco verrà rimodulato in base alla percentuale di cofinanziamento richiesto, sul costo effettivo del materiale acquistato e non potrà essere maggiore di quanto riportato nella richiesta di cofinanziamento.
4. Le istanze dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo parcosibillini@emarche.it, con la dicitura oggetto **“Bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna”**;
5. È altresì ammessa la consegna a mano o a mezzo posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno), o altro corriere, all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Loc. il Piano - 62039 Visso (MC), con sul plico la dicitura **“Bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna”**, in questo caso farà fede per la data, quella di ricevimento del plico presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente. A tal proposito si precisa che gli orari di apertura del protocollo sono: **dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30.**
6. **Il plico o il contenuto della PEC dovrà contenere:**
 - domanda di ammissione al cofinanziamento, debitamente sottoscritta **unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore**, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato C), che andrà compilato in ogni sua parte e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - preventivo dei beni da acquistare o fattura di beni già acquistati, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. Il preventivo dovrà essere datato e firmato, ovvero timbrato, dalla ditta che lo ha rilasciato;
 - per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 secondo le indicazioni di cui al modello allegato C) al presente bando, di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e del D.P.R. 6 agosto 1993 e D.P.R. 357/1997 e smi.
7. Sarà considerata nulla la richiesta pervenuta in ritardo per qualsiasi causa e/o mancante dei suddetti documenti.
8. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'istante né per eventuali disguidi o comunque per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 7 - Selezione delle domande di cofinanziamento

1. Al fine di formare una graduatoria delle domande di cofinanziamento pervenute, a ciascuna di esse, il Parco per tramite del responsabile del procedimento assegnerà un punteggio, fino a un massimo di 25 punti, secondo i seguenti criteri:
 - a) se l'azienda è impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della Disciplinare): punti 7.
 - b) se l'azienda di cui al precedente punto a) è condotta in regime certificato "biologico", con esclusione delle colture o allevamenti in fase di conversione: punti 5.
 - c) per numero di ettari di marroneti, castagneti, arboreti e tartufaie coltivati all'interno del territorio del Parco e presenti sul fascicolo aziendale o altro titolo, nel caso di soggetti non qualificabili come impresa: 0,3 punti/ha fino ad un massimo di punti 5.
 - d) per i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della Disciplinare): punti 0.
 - e) Un punteggio aggiuntivo:
 - i. alle imprese con sede legale all'interno del territorio del Parco o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza all'interno del territorio del Parco verranno attribuiti: punti 4;
 - ii. alle imprese con sede legale all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta verranno attribuiti: punti 2;
 - iii. se, rispetto al costo preventivato, il cofinanziamento richiesto è inferiore o uguale alle percentuali sotto indicate:
 1. per le recinzioni mobili di cui all'art. 3 c. 2 del presente bando:
 - a. al 50% per i soggetti di cui alla lettera b) del suddetto comma, punti 2 aggiuntivi;
 - b. al 70% per le imprese di cui alla lettera a) del suddetto comma, punti 4 aggiuntivi;
 2. per le recinzioni fisse di cui all'art. 3, c. 3 del presente bando:
 - a. al 30% per i soggetti di cui alla lettera b) del suddetto comma, punti 2 aggiuntivi;
 - b. al 50% per le imprese di cui alla lettera a) del suddetto comma, punti 4 aggiuntivi;
2. A parità di punteggio la precedenza verrà data secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) aziende in regime di biologico certificato,
 - b) aziende/persone fisiche con sede nel territorio del Parco,
 - c) aziende/persone fisiche con sede in uno dei Comuni del Parco,
 - d) ordine decrescente dell'età del richiedente.

3. Qualora dovesse persistere la parità di punteggio la preferenza verrà data alle aziende con il maggior numero di superficie registrata su fascicolo aziendale.
4. L'Ente Parco verificherà, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8 - Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è approvata con atto del Direttore e resa nota mediante pubblicazione nel sito web del Parco (www.sibillini.net) e nell'albo pretorio telematico. La pubblicazione ha durata di giorni 15 e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. La graduatoria finale avrà validità fino al 31/12/2022. Il Parco ha facoltà di utilizzare tale graduatoria qualora siano destinati al bando ulteriori finanziamenti.
3. Per i soggetti che siano già stati assegnatari di contributi da parte del Parco a seguito dell'attuazione dei D.D. n. 279 del 25/06/2020 e n. 383 del 02/09/2020, verrà redatta una graduatoria specifica, con gli stessi criteri di cui al presente bando.
4. L'eventuale assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al punto 3 precedente avverrà secondo la graduatoria stessa e in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili con i soggetti diversi da quelli di cui al punto 3 che precede.

Art. 9 – Attribuzione del cofinanziamento e modalità di pagamento dell'importo attribuito

1. La quota di cofinanziamento è concessa in regime di "de minimis" nel settore agricolo, ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/316, e:
 - a) sarà concessa secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 7 comma 1,2 e 3 e art. 8 del presente bando, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
 - b) sarà concessa solo per i beni ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 4 comma 5;
 - c) sarà accordata sulla base dell'importo indicato nel preventivo da allegare alla richiesta di cofinanziamento o alle fatture di beni già acquistati secondo quanto riportato all'art. 6 c. 2 del presente bando. La quota corrisposta dal Parco non potrà pertanto essere superiore a quella preventivamente accordata in base alle suddette modalità e a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 c. 2 del presente bando;
2. Il Parco liquiderà il contributo all'assegnatario nella misura pari all'importo indicato nelle relative fatture di acquisto, a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 del presente bando, e comunque nella misura non superiore a quella concessa sulla base del preventivo presentato in corso di presentazione della domanda.
3. Nelle fatture o nei preventivi dovranno essere elencati i beni descritti per tipologia, per specifiche tecniche e per numero di pezzi acquistati.
4. Le fatture di acquisto dell'attrezzatura dovranno pervenire al Parco entro 120 giorni dal ricevimento, da parte del beneficiario, della comunicazione relativa all'assegnazione del

contributo. Trascorso tale termine il soggetto beneficiario perderà il diritto al contributo, il quale verrà concesso ad altri soggetti secondo la graduatoria di cui sopra.

5. Il contributo verrà corrisposto dal Parco in un'unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto intestato al beneficiario. Gli estremi del conto corrente dovranno essere indicati, su richiesta del Parco, successivamente all'assegnazione del contributo.
6. Eventuali risorse finanziarie che dovessero residuare dalle verifiche di ammissibilità dei beni acquistati successivamente all'attribuzione del cofinanziamento, o di non ammissibilità delle domande presentate in seguito a controlli effettuati dal Parco - ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 - sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e delle dichiarazioni rilasciate nella domanda stessa di cofinanziamento, verranno destinate ad ulteriori domande tramite scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 10 – Norme finali

1. Qualora, anche sulla base di sopralluoghi effettuati, entro 3 anni per i recinti di tipologia 1 di cui all'allegato A) e 15 anni per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), dal personale del Parco o di tecnici incaricati o del Reparto Carabinieri Parco, venga accertata la mancata presenza o utilizzo del materiale acquistato con il cofinanziamento concesso sulla base del presente bando, ovvero l'assenza di parti essenziali per il corretto ed efficace funzionamento (es. batterie, alimentazione, elettrificatore, ecc.), il Parco può richiedere la restituzione del contributo erogato o la revoca di quello concesso e da erogare, fatto salvo quanto altro stabilito dal Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco.
2. In caso di irregolarità nel rispetto degli impegni di cui all'art. 5 del presente bando, il Parco chiederà la loro regolarizzazione; in caso di mancata regolarizzazione, il contributo concesso sarà revocato oppure sarà richiesta la restituzione di quello già liquidato.
3. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese o con il contributo dell'Ente Parco, sarà pertanto cura esclusiva dei gestori a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

Art. 11 informativa in materia di trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente:
 - per le procedure previste nel presente bando e potranno essere trattati sia con modalità manuali sia con mezzi automatizzati;
 - i dati forniti potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge;
 - la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Parco www.sibillini.net. Nel medesimo sito web verrà inserito ogni altro dato ai sensi della vigente normativa;
 - in relazione ai dati forniti i titolari godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
 - in ogni momento il legale rappresentante o il soggetto richiedente il cofinanziamento potrà verificare o modificare i propri dati, opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni

ed esercitare gli altri di diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
3. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell'Ente Parco.
4. Il responsabile del presente procedimento è il dott. Federico Morandi.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA LAURA TALAMÈ

Il presente bando è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.